



Comune di Manfredonia
1° Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico
2° Servizio "Attività produttive"

Prov. N.177

IL DIRIGENTE

VISTI i propri provvedimenti nn. 154 e 155 del 2 luglio 2018, con i quali si ordinava alla sig.ra Tostoni Libera Anna, nata a, in qualità di legale rappresentante della società "IKEBANA SRLS", con sede legale in via degli Angioini n. 30, C.F. 04082990716,;

- la cessazione, ai sensi dell'art.17-ter, co. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931, dell'attività di stabilimento balneare denominato "HAMAMA BEACH", ubicato in Lungomare del Sole s.n.c. in località Siponto a Manfredonia, per la violazione dell'art. 86 comma 1 del T.U.L.P.S.;
- la cessazione, ai sensi dell'art.17-ter, co. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931, dell'attività di un chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande presso lo stabilimento balneare denominato "HAMAMA BEACH", ubicato in Lungomare del Sole s.n.c. in località Siponto a Manfredonia;

VISTA la segnalazione certificata di inizio attività relativa alla nuova apertura "attività di stabilimento balneare" con annesso chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 19 della L. 241/1990, acquisita al protocollo comunale n. 24614 del 12/7/2018, e successiva integrazione documentale del 13/07/2018 con la quale la suddetta Società ha comunicato l'inizio della predetta attività in data 11/07/2018;

VERIFICATA la complessiva documentazione presentata, salvo le ulteriori verifiche previste;

VISTO il citato art. 17 ter secondo cui viene meno l'esecuzione dell'ordine se l'interessato dimostra di aver sanato le violazioni;

VISTO l'art. 19 della L. 241/1990 secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti;

RITENUTO, pertanto, essere venuti meno i presupposti che hanno determinato l'adozione delle ordinanze n.154 e n.155 del 02/07/2018;

VISTI l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed il Decreto sindacale n. 13 del 21/06/2018,

REVOCA

per i motivi suesposti, le proprie ordinanze n. 154 e n.155 del 2 luglio 2018.

Resta inteso che l'attività intrapresa dovrà svolgersi in conformità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società nella SCIA presentata e, in particolare per lo scopo indicato nella concessione demaniale marittima n.9 del 21/05/2008 e successiva concessione n.7 del 15/07/2016, nonché delle altre autorizzazioni amministrative rilasciate e nel rispetto delle norme in materia edilizia, ambientale e di sicurezza.

Sono fatti salvi gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S..





Comune di Manfredonia
1° Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico
2° Servizio "Attività produttive"

Copia della presente sarà notificata all'interessato e trasmessa, per quanto di competenza, agli Organi di Vigilanza e controllo.

Manfredonia, 13/07/2018

IL DIRIGENTE a.i.
F.to dott.ssa M. Sipontina CIUFFREDA

